



SCRITTURA PRIVATA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO DONNA E RETE DI COMUNITA' PER POLITICHE DI GENERE E ALLEANZA PER LA FAMIGLIA " PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2018.

L'anno 2018, il giorno/mese _____ nella sede municipale del Comune di Treviso, presso la sede del Settore Servizi sociali, Demografici, Scuola, Cultura, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, tra i Signori:

- **Franzoso Federica**, nata ad Adria (RO) il 21/06/1967, che interviene al presente atto quale Dirigente del Settore Servizi sociali e demografici, Scuola e Cultura del Comune di Treviso, con sede in Treviso, via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 604 del 7 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della disposizione sindacale protocollo n. 99976 del 31/08/2016, in esecuzione delle proprie determinazioni n. 1099 del 04/07/2017 e n. 1452 del 05/09/2017, agli atti di questo Comune;

- **Dettori Francesca**, nata a Nuoro il 20/07/1975, che interviene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante di "La Esse" società cooperativa sociale, con sede in Treviso, viale Francia 2 (codice fiscale e partita IVA 02157480266);

si conviene e si stipula quanto segue



Art. 1 - OGGETTO

La Cooperativa sociale “La Esse” (di seguito *Cooperativa*) assume l’onere di realizzare, per conto del Comune di Treviso (di seguito *Comune*), e precisamente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura (di seguito *Servizi Sociali*), la realizzazione del Progetto: “Spazio Donna e rete di comunità per politiche di genere e Alleanza per la famiglia”, consistente nelle attività dettagliatamente descritte nella proposta progettuale presentata in sede di gara per l’affidamento del servizio, secondo le linee di indirizzo di seguito illustrate:

A) Gestione dello “Spazio Donna”, servizio di accoglienza, incontro, supporto per le donne della città di Treviso.

Attività specifiche:

- ❖ Gestione dello Spazio Donna in front office e back office;
- ❖ Attivazione e/o consolidamento di una rete efficace e operativa con e tra i servizi territoriali specifici rispetto agli ambiti di intervento del progetto;
- ❖ Connessione con il servizio sociale comunale e i servizi specialistici;
- ❖ Gestione delle attività di Spazio Donna in connessione con le realtà associative che hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare;
- ❖ Connessione con gli altri sportelli donna presenti sul territorio;



❖ Attivazione di incontri tra le donne, sia per l'emersione dei bisogni e delle risorse personali e di contesto, che per l'individuazione di strategie individuali e collettive di risposta ai problemi;

❖ Promozione di empowerment e partecipazione attiva delle donne alla vita sociale del territorio;

❖ Facilitazione della connessione con e tra i soggetti territoriali formali ed informali (associazioni, gruppi, ecc.) e con i servizi più significativi per il mondo femminile, per una promozione delle pari opportunità e una sensibilizzazione della comunità rispetto alla prospettiva di genere;

❖ Connessione con la Regione Veneto per gli ambiti di competenza anche al fine di un costante aggiornamento delle iniziative e dei progetti rivolti alle donne, e per il reperimento di eventuali contributi, in quanto Spazio Donna risulta inserito nella rete degli sportelli "QUIDonna";

❖ Promozione di corsi di interesse femminile nonché manifestazioni specifiche per le donne, nonché incontri per far conoscere alle donne le opportunità offerte dallo sportello.

Il supporto (individuale e/o di gruppo) alle donne dovrà essere fornito in riferimento a tutti gli ambiti sotto elencati:

❖ Supporto di primo orientamento legale, mediante colloqui individuali di orientamento informativo, in particolare rispetto ai diritti in ambito lavorativo, matrimoniale, violenza, tutela di figli minori; informazioni



sull'opportunità del gratuito patrocinio; connessione e invio ai servizi territoriali competenti;

❖ Supporto occupazionale, di inserimento lavorativo, imprenditoriale, mediante attività di informazione, orientamento, analisi delle competenze, strategie per la ricerca di lavoro, offerte formative e di ri-qualificazione professionale, avvio di attività imprenditoriali, connessione e invio ai servizi territoriali competenti in materia di lavoro e di formazione;

❖ Supporto su tematiche culturali e partecipative, per favorire iniziative formative, culturali e di socializzazione rivolti alle donne;

❖ Supporto psicologico e sanitario rispetto ai bisogni psicologici e relazionali delle utenti dello sportello, attraverso un'azione di analisi della domanda, di supporto nell'individuazione di strategie personali e di orientamento verso i servizi;

❖ Supporto sulla questione della conciliazione delle tematiche familiari e di lavoro, in particolare per le madri single con figli, per le coppie prive di rete parentale di supporto, in connessione con i servizi per l'infanzia e per gli anziani;

❖ C) Supporto al progetto "Alleanza per la famiglia" nell'ambito del tema della conciliazione famiglia/lavoro, mirata a sviluppare le azioni di coordinamento sul territorio di "alleanze" tra enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni di famiglie, forze sociali per promuovere politiche finalizzate al benessere delle famiglia.



Art. 2 - DURATA DELLE ATTIVITA'

Le attività si svolgeranno nel corso dell'anno 2018, a partire dal mese di gennaio p.v. e fino al 30/08/2018. L'attività descritta al punto C) dell'articolo precedente dovrà invece essere completata entro 31 marzo 2018 e comunque compatibilmente con la rendicontazione chiesta dalla Regione Veneto.

Il servizio di cui trattasi avrà termine alla scadenza sopra indicata, senza necessità di disdetta o preavviso. E' ammessa proroga, per atto espresso, oltre la scadenza contrattuale stabilita, alle medesime condizioni, per altri 6 (sei) mesi - in pendenza dell'esperimento di nuova gara d'appalto e fino a conclusione di quest'ultima - su richiesta del Comune da inviare almeno un mese prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3 UTILIZZO LOCALI

Il Comune di Treviso mette a disposizione – tenuto conto della valenza sociale e delle finalità di interesse pubblico sottese alla realizzazione delle attività in favore delle donne nell'ambito delle politiche di genere, comunque strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali espresse dall'Assessorato di competenza - la Sede comunale sita in via Alzaia n. 121 per la realizzazione dell'attività di "Spazio Donna", mediante autorizzazione all'uso gratuito dei locali predetti. La Cooperativa dichiara e accetta lo stato dei locali e delle attrezzature, e concorda che gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione del progetto in parola.



Ogni altra destinazione diversa dall'uso sopra descritto sarà causa di risoluzione del presente contratto per inadempienza.

Per tutta la durata della presente convenzione, la Cooperativa sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode dei locali sopra citati, che dovranno quindi essere mantenuti in buono stato a sua cura.

La Cooperativa esonera il Comune di Treviso da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'utilizzo effettuato per l'attività di "Spazio Donna", nonché per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi associati e/o di terzi.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà della Cooperativa e non, depositati e/o custoditi nell'area indicata.

Art. 4 - PERSONALE IMPIEGATO

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente contratto la Cooperativa si avvale della propria organizzazione e delle proprie risorse professionali competenti.

Qualora il personale incaricato si dimostrasse inadeguato alle funzioni assegnate, i Servizi Sociali possono richiedere alla Cooperativa la sostituzione, che dovrà avvenire in tempi brevi.

Qualora la Cooperativa volesse invece di propria iniziativa sostituire le persone incaricate, dovrà darne preavviso scritto e garantire un periodo di compresenza per il passaggio delle consegne.

Il personale della Cooperativa beneficerà dei trattamenti economico,



contrattuale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni, non inferiori ai minimi di categoria e comunque a norma delle disposizioni di legge.

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, la cooperativa si avvale della propria organizzazione e delle proprie risorse professionali. Il numero minimo richiesto è di tre operatori, numero che potrà subire variazioni in aumento a seconda dell'andamento e delle modalità organizzative delle attività. Gli operatori devono essere in possesso di adeguati titoli di studio e professionali, nonché di significativa esperienza di lavoro riferita alle prestazioni da compiere nell'ambito delle politiche di genere.

Nello svolgimento delle attività la cooperativa è tenuta al rispetto della vigente normativa in materia di:

- prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- protezione dei dati personali e sensibili;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- prevenzione dei fenomeni di corruzione.

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Tutto il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere informato e formato in merito agli aspetti della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre



essere dotato di tutti i materiali e presidi (D.P.I.) di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 5 - RESPONSABILITA' E ONERI

Responsabile dell'attuazione del progetto è la Cooperativa.

Nessun rapporto contrattuale o extracontrattuale può intercorrere fra il personale della Cooperativa e il Comune.

Ogni onere e responsabilità – anche di carattere contrattuale, retributivo, contributivo, assicurativo, di sicurezza e prevenzione, fiscale – nei confronti del personale impegnato, a qualsiasi titolo, nelle attività progettuali, spetta esclusivamente alla Cooperativa.

Per quanto sopra disposto, la Cooperativa garantisce ed esonera il Comune da ogni propria o altrui pretesa giudiziale o extragiudiziale avente ad oggetto responsabilità per qualsivoglia rapporto inerente o conseguente l'incarico affidato.

Per l'esecuzione dei servizi affidati, la cooperativa provvederà a proprie spese alla fornitura del materiale e delle attrezzature tecniche necessarie, nella quantità e tipologia richieste, non già messe a disposizione del Comune di Treviso.

Il gestore, per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi, dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione.

Sono a carico del Comune le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua, gas, telefono cellulare e fisso.

Il Comune effettua controlli sul buon andamento del servizio per tutto il periodo indicato, tramite incaricati e con la più ampia facoltà di accesso e



nei modi ritenuti più idonei.

Qualora i controlli avessero ad evidenziare situazioni di carenza o mancanze che potessero influire negativamente sul servizio, il Comune si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del contratto.

Gli incaricati del Comune effettueranno le segnalazioni relative a qualsiasi disservizio o problema in maniera tempestiva, precisa e circostanziata e, se possibile, in contraddittorio con la ditta.

La ditta è tenuta a fornire ai sopra indicati responsabili dei controlli tutta la collaborazione necessaria.

Art. 6 - RECESSO ANTICIPATO

L'attività può essere fatta cessare anticipatamente, a giudizio insindacabile del Comune, con il preavviso di giorni 10 (dieci), con l'obbligo per il Comune di corrispondere il compenso per il lavoro eseguito, ovvero senza preavviso qualora si verificasse una causa che, sempre a giudizio insindacabile del Comune, non consentisse la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto contrattuale.

La Cooperativa può recedere dall'incarico con lettera raccomandata con preavviso di almeno giorni 30 (trenta).

In caso di mancato o insufficiente preavviso sarà dovuto un risarcimento dei danni proporzionale ai giorni mancanti.

Art. 7 DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI

E' fatto espresso divieto alla cooperativa di cedere la presente



convenzione, e le attività correlate al progetto, nonché locare e/o subconcedere anche in parte, i locali comunali di Via Alzaia 121, individuati nel presente atto. Sono altresì vietate le cessioni di credito e le procure che non siano state preventivamente autorizzate dal Comune di Treviso.

Resta salva la possibilità per la cooperativa di poter gestire, secondo le proprie esigenze organizzative, il servizio di cui trattasi.

Art. 8 - BUDGET DI SPESA E COMPENSO

Il compenso dovuto alla Cooperativa per le prestazioni inerenti l'attività in oggetto è stabilito, per tutto il periodo considerato e specificato in premessa, in complessivi euro 37.851,72.=, come segue:

- euro 15.000.= Iva 22% inclusa – fonte di finanziamento da contributo regionale (FPV);
- euro 22.851,72.= Iva 22% inclusa – fonte di finanziamento comunale.

Nessun ulteriore compenso sarà riconosciuto in caso di superamento del budget di spesa sopra indicato, come pure per prestazioni non previste o eseguite in modo difforme.

Art. 9 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La liquidazione avviene su presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Cooperativa e l'emissione del mandato di pagamento è effettuata dal Comune entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura al protocollo dell'Ente, come di seguito indicato:

- n. 1 nel mese di marzo 2018;
- n. 1 nel mese di maggio 2018;



- n. 1 nel mese di luglio 2018;

saldo previa presentazione di rendicontazione finale delle attività svolte (entro il 31/08/2018);

A conclusione dell'attività oggetto del presente contratto la Cooperativa è tenuta a presentare una dettagliata relazione nella quale devono essere evidenziate le azioni realizzate e gli obiettivi raggiunti.

Art. 10 - ONERI CONTRATTUALI

Tutte gli eventuali oneri, diretti e indiretti, inerenti o conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto sono a carico esclusivo della Cooperativa.

Art. 11- OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Cooperativa si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010 risultino non eseguite tramite banche o Poste Italiane S.p.A..

Art. 12 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI RISERVATEZZA

La Cooperativa si assume la piena responsabilità in merito al trattamento ai sensi della normativa vigente dei dati personali e sensibili di cui verrà in possesso nello svolgimento delle attività previste dal progetto.

Art. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTI-CORRUZIONE

La Cooperativa si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,



servizi e forniture”, siglato il 07/09/2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’UPI Veneto (in rappresentanza delle Province venete), ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di Giunta comunale n. 334 del 18/11/2015, ed in particolare:

- si impegna a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

- si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della ditta concorrente, dando atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..

La Cooperativa dà atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt.



317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p.,
320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito, e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 14 – Foro competente

Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Art. 15 Elezione di domicilio

La cooperativa dichiara di eleggere il proprio domicilio legale c/o la sede della Cooperativa "La Esse S.C.S." in Viale Francia, n. 2 – Treviso, con invio delle comunicazioni al medesimo indirizzo.

Art. 16 Privacy

Ai sensi della legge nr. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con la presente convenzione e atti correlati.

Altresì, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

Consta quest'atto, di numero 13 intere pagine fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto,



Firmato, il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura del Comune di Treviso

Firmato, il legale rappresentante della Cooperativa sociale “La Esse”

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale.